Anno 2024-2028

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA - D. LGS. 39/2021

A.S.D. PRÀ DELLE TORRI GOLF CAORLE

INDICE

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE
1.1 Quadro normativo
1.2 Definizioni
1.3 Principi fondamentali
1.4 Ambito di applicazione
CAPITOLO 2 - AFFILIATA
2.1 Identificazione dell'Affiliata
2.2 Aree di rischio
CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
3.1 Protocollo sessioni di allenamento
3.2 Protocollo gare ufficiali
CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
4.1 Procedura di nomina
4.2 Requisiti
4.3 Durata
4.4 Attività
CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni
5.2 Destinatari della segnalazione
5.3 Modalità di segnalazione
5.4 Tutela della riservatezza
5.5 Diffusione
CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di formazione interna
6.2 Attività di diffusione del Modello
CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE
7.1 Illeciti disciplinari
7.2 Sanzioni applicabili
7.3 Procedura
CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

AGGIORNAMENTO

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

1.1 Quadro normativo

Il D. lgs. n. 39/2021 ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l'obbligo per le Affiliate di adottare, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di Affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D. lgs. n. 39/2021. L'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.
Il CONI con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha disciplinato i contenuti delle Linee Guida da adottare, nonché la figura del *Safeguarding Officer*. L'Osservatorio Permanente CONI ha emanato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione fornendo indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere.
La Federazione Italiana Golf ha emanato in data 24.08.2023 le Linee Guida, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi, aggiornate in data 17.06.2024.

1.2 Definizioni

ATLETA	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso un'associazione o società sportiva affiliata ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o, nei casi in cui sia consentito, tesserato direttamente presso uno degli Enti di Affiliazione.
ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga

	causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
SESSIONE DI ALLENAMENTO	L'attività sportiva svolta dall'atleta, sotto la direzione ed il controllo dell'Affiliata, per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali.
RADUNI, RITIRI	Sessioni di allenamento svolte in una o più giornate.
TRASFERTE	Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento, raduni, ritiri o competizioni ufficiali.
GARE UFFICIALI	Competizioni ufficiali.
STAFF	L'allenatore, gli accompagnatori, i dirigenti, i medici, i fisioterapisti ed altri collaboratori dell'Affiliata.

CENTRO ESTIVO	Struttura che svolge, tra le altre, attività sportiva riservata agli atleti minorenni tesserati e non tesserati.
AFFILIATA	Associazione o società sportiva associata a un Ente di Affiliazione
SAFEGUARDING OFFICER	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023, è il soggetto che vigila sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D. lgs. n. 39/2021, sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
SAFEGUARDING OFFICE	Ai sensi dell'articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di svolgere le stesse mansioni richieste al *Safeguarding Officer*.
RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI	Ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021 e dell'art. 3 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto che tutte le ASD e SSD devono nominare, entro l'1 luglio 2024, ed ha il compito di vigiliare e ricevere segnalazioni da parte di tesserati, dirigenti, tecnici e atleti di situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI).

1.3 Principi fondamentali

L'Affiliata garantisce il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel Codice di Condotta adottato dalla Federazione Italiana Golf.

In particolare, l'Affiliata garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

L'Affiliata si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità, integrandoli nella compagine sportiva nonché ad adottare strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o

orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D. lgs. n. 198/2006, sui tesserati, specie se minori d'età.

1.4 Ambito di applicazione

Il Modello si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Affiliata.

CAPITOLO 2 – L'AFFILIATA

2.1 Identificazione dell'Affiliata

Denominazione: A.S.D. Prà delle Torri Golf Caorle
Sede: Caorle (VE), Viale Altanea n. 201
C.F.: 92033200277
Dati di contatto: mail info@golfcaorle.it; telefono 0421/299570
Descrizione delle attività sportive praticate e dei risultati ottenuti:

La disciplina sportiva praticata dall'affiliata è il Golf. L'attività di allenamento è svolta in autonomia da liberi professionisti.

2.2 Aree di rischio

SESSIONI DI ALLENAMENTO
GARE UFFICIALI

CAPITOLO 3 - PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NONCHÉ DI CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

3.1 PROTOCOLLO SESSIONI DI ALLENAMENTO

Obiettivo

Garantire l'integrità fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento, nonché favorirne la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano e inclusivo.

Ambiti di operatività

a. Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento
b. Aree spogliatoi e docce
c. Svolgimento delle sessioni di allenamento
d. Termine delle sessioni allenamento

(a) Sede, logistica e comunicazione delle sessioni di allenamento

a.1 Gli allenamenti si svolgono presso il campo da golf sito in Caorle (VE), Viale Altanea n. 201.

a.2 Gli atleti raggiungono l'impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica degli atleti per il raggiungimento dell'impianto almeno due membri dello staff dell'Affiliata.

a.3 L'Affiliata gestisce l'organizzazione delle eventuali attività relative alle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, solo previo consenso degli atleti ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché rispetto delle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall'Affiliata.

(b) Aree spogliatoi e docce

L'Affiliata organizza gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare: *(i)* locali separati tra uomini e donne; *(ii)* locali separati tra lo staff e gli atleti, o laddove non sia possibile, l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi; *(iii)* la separazione delle singole postazioni doccia; *(iv)* l'accesso esclusivo agli atleti e al personale dell'Affiliata, o allo staff medico in caso di urgenza.

(c) Svolgimento delle sessioni di allenamento

L'atleta, nel corso della sessione di allenamento, non rimane mai in compagnia di un solo membro dello staff. Gli allenamenti individuali, se svolti, prevedono la presenza dell'allenatore e di almeno un altro membro dello staff, di genere diverso dal primo ove possibile. Nel caso non sia possibile garantire la presenza dell'allenatore unitamente a un altro membro dello staff, l'allenamento individuale deve avvenire in un luogo accessibile a terzi. Salvo esigenze connesse all'utilizzo dell'impianto, gli allenamenti sono pubblici.

(d) Termine delle sessioni di allenamento

Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l'impianto in autonomia. Ove ciò non sia possibile, si occupano della logistica di rientro dall'impianto almeno due membri dello staff dell'Affiliata.

3.1.1 VARIAZIONE PER ATLETI MINORI E DISABILI

Obiettivo: tutelare la particolare vulnerabilità degli atleti minorenni e prevedere specifiche prescrizioni per la tutela di quelli disabili.

Agli atleti minori si applicano oltre alle misure sopra previste, le seguenti:

- Aree spogliatoi e docce: (i) gli atleti U14 usano locali separati dagli atleti maggiorenni; ove non sia possibile, l'utilizzo dei locali è consentito in momenti diversi o alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale; (ii) in caso di necessità di controllo o urgenza, è consentito l'accesso allo spogliatoio da parte di due membri dello staff.
- Termine delle sessioni di allenamento: gli atleti sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo dell'esercente la responsabilità genitoriale/delegato. È fatto salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione scritta all'uscita autonoma del minore, al termine dell'allenamento. In nessun caso l'atleta rimane da solo con un membro dello staff.

Alle sessioni di allenamento degli atleti minori affetti da disabilità partecipano gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.

È vietato creare un gruppo WhatsApp direttamente con gli atleti U13. Per gli atleti maggiori di anni 13 occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3.2 PROTOCOLLO GARE UFFICIALI

Obiettivo

Garantire la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto degli atleti nonché prevenire situazioni di abuso, violenza o discriminazione nel corso delle gare.

Ambiti di operatività

a. Sede, logistica e comunicazione
b. Aree spogliatoi e docce
c. Svolgimento
d. Termine

(I) Gare in casa

Si applica tutto quanto previsto al precedente 3.1 (protocollo sessioni di allenamento), ivi comprese le variazioni per minori e disabili

CAPITOLO 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Affiliata ha nominato in data 23 settembre 2024, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La predetta nomina è pubblicata sulla *homepage* del sito internet dell'Affiliata (o affissa presso la sede della medesima), nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding ed alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento.
L'Affiliata comunica al Responsabile qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dall'Affiliata;
- Eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona;

4.1 Procedura di nomina

La nomina viene effettuata dal Consiglio direttivo dell'Affiliata.

4.2 Requisiti

Il Responsabile possiede i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale;
- competenza nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: il Responsabile deve avere conoscenze specifiche in relazione alla normativa di riferimento, anche al fine di verificare il rispetto del Modello;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

4.3 Durata

Il Responsabile resta in carica per quattro anni, fino al 31.12.2028

4.4 Attività

4.4.1 Al Responsabile sono demandate le seguenti attività:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste.
- Verificare l'efficacia del Modello nel prevenire i comportamenti illeciti.

- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti del Modello richiesti, promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento.
- Assicurare i flussi informativi di competenza.
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati.
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello.
- Gestire le procedure di segnalazione.
- Coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni.
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate, anche tenendo conto delle disposizioni del Codice di Condotta adottato.
- Documentare per iscritto ogni attività posta in essere (riunioni, ispezioni, segnalazioni).

4.4.2 Nell'espletamento delle attività, il Responsabile ha la facoltà di:

- Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.
- Disporre che i Responsabili dell'Associazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste

Il Responsabile può essere convocato in qualsiasi momento dall'Affiliata e può, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

CAPITOLO 5 – PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

5.1 Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestia, discriminazione e ogni tipologia di abuso come descritta nelle Linee Guida Federali ai sensi del D. lgs. n. 39/2021 e dall'art. 3, co. 5 e 6, dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio CONI, commesse nell'ambito dell'attività sportiva, di cui il segnalante venga a conoscenza.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (c.d. Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Federazione; la segnalazione può essere anche anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.2 Destinatari della segnalazione

Le segnalazioni di cui al precedente 5.1, nonché quelle relative alla violazione del presente Modello e del Codice di Condotta, sono trasmesse senza indugio direttamente al Responsabile di cui al capitolo precedente.

5.3 Modalità di segnalazione

La segnalazione viene effettuata tramite posta elettronica ed è accessibile solo dal Responsabile.

Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione, eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al *Safeguarding* federale e, se competente, all'Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

5.4 Tutela della riservatezza

In ogni fase della procedura, è tutelata la riservatezza del Segnalante e, in generale, di chi abbia:

i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding,

affinché non siano esposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

5.5 Diffusione

L'Affiliata diffonde tale procedura di segnalazione presso tutti i tesserati pubblicando il Modello e comunicando il canale necessario per procedere alla segnalazione.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di formazione interna

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Associazione.

L'Affiliata organizza corsi di formazione e di aggiornamento annuali in materia di *safeguarding*.

Il programma di formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Associazione;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Affiliata;

L'Associazione organizza periodicamente eventi formativi inerenti all'inclusione e la parità di genere, la prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, la prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo.

L'Affiliata cura la documentazione e le evidenze delle sessioni formative tenute, prevedendone almeno una annuale.

L'Affiliata distribuisce ai propri tesserati materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, alla sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

6.2 Attività di diffusione del Modello

L'Associazione adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le proprie politiche di *safeguarding*.

Il Modello e il Codice di Condotta sono affissi presso la sede dell'Affiliata e pubblicati sulla rispettiva homepage unitamente al nominativo e ai contatti del Responsabile di cui all'articolo 4.

Al momento del tesseramento l'Affiliata informa il tesserato dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es. medici), l'Affiliata li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Illeciti disciplinari

Costituiscono illeciti disciplinari e sono passibili delle sanzioni di cui al presente Modello, le seguenti condotte:

a) violazione del presente Modello;
b) violazione del Codice di Condotta;
c) mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
d) ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
e) invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

7.2 Sanzioni applicabili

Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:

i. Censura nell'ipotesi di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b) e c);
ii. Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da un mese a un anno, in caso commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lett. a), b), c) ed e);
iii. Sospensione dall'incarico svolto per l'Affiliata per un periodo da sei mesi a due anni, in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lett. a), b), c), d) e);
iv. Cessazione immediata dell'incarico svolto per l'Associazione e l'impossibilità di riassumerlo in futuro in casi di reiterazione delle violazioni di cui al punto iii. o adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento suscettibile di configurare una fattispecie di reato.

Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.

7.3 Procedura.

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui all'art. 7.1 sono instaurati d'ufficio o su istanza del soggetto interessato o su istanza del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato dinnanzi il Consiglio direttivo dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo può svolgere l'attività istruttoria ritenuta opportuna, svolgere audizione e acquisire documentazione anche audio – video.
Salvo che la segnalazione risulti di particolare complessità, il procedimento si concluse nel termine di trenta giorni dal suo avvio.
L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, al Responsabile federale ed alla Procura Federale ove di competenza.

CAPITOLO 8 – ULTERIORI MISURE

8.1 L'Affiliata chiede a tutti i componenti dello staff:
- l'autocertificazione attestante l'assenza dei carichi pendenti e di precedenti penali.
- il certificato antipedofilia, qualora abbiano contatti diretti e regolari con atleti minori.

AGGIORNAMENTO

L' Affiliata è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento. L'Affiliata si avvale del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, Sig./Sig.ra Anna Piccolo

Data di implementazione	23/09/2024
Redatto da:	LA Sport Law & Compliance - Associazione professionale
Approvato da:	Consiglio Direttivo PDTGC
Firma:	

PORRAZZO DANILO
2024.09.24 10:18:56
CN=PORRAZZO DANILO
C=IT
2.5.4.4=PORRAZZO
2.5.4.5=TINIT-PRRDNL59A17L407K
RSA/2048 bits

REVISIONE E CONTROLLO

L'Affiliata, coadiuvata dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è responsabile della revisione periodica. Il Modello viene aggiornato con cadenza almeno quadriennale e anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge, indicazioni fornite dal CONI, nonché siano intervenuti cambiamenti nella struttura o nell'organizzazione delle attività della Società. Annualmente il Consiglio direttivo dell'Affiliata valuta l'efficacia delle misure adottate eventualmente sviluppando e adottando un piano di azione per risolvere le criticità.

Data	Revisione	Approvata da	Oggetto della revisione